

# LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNICO IN ACUSTICA E VIBRAZIONI

*Alessandro Peretti*

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro  
Università di Padova

**1991**: anno in cui ha iniziato a prendere forma  
la figura professionale del tecnico in acustica

- ▶ DPCM 1 marzo '91 sul rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- ▶ DLgs 277/91 sul rumore nei luoghi di lavoro

Prima del '91 le attività erano modeste:

- numero di tecnici inferiore a qualche **centinaio**
- misurazioni minimali (strumentazione analogica)

Successivamente, grazie anche a disposizioni legislative e normative di carattere specifico, le attività si sono sviluppate esponenzialmente

Attualmente operano circa **diecimila** tecnici

**Purtroppo negli anni, i problemi sollevati dalla comparsa di questa nuova figura professionale sono rimasti in gran parte insoluti**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

- 1) Tecnico in acustica ambientale**
- 2) Tecnico in acustica nel campo dell'edilizia**
- 3) Tecnico in acustica e vibrazioni nei luoghi di lavoro**

### **TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE**

La figura professionale del **“tecnico competente”** è stata definita dalla Legge Quadro 447/95

nelle Regioni che avevano attivato le procedure previste, nel periodo '96 -'98 sono stati riconosciuti tecnici competenti *tutti* i soggetti richiedenti che avevano esercitato attività

#### ***Quali le criticità?***

**Il fatto di aver svolto attività non necessariamente era sufficiente per garantire la competenza**

**Manifestate disparità tra le varie Regioni circa i tempi e le procedure di riconoscimento**

**Nel 1998 veniva emanato il DPCM 31/3/98 riguardante specificamente il tecnico competente in acustica ambientale**

**Dal '98 per essere riconosciuti tecnici competenti è necessario aver svolto attività in collaborazione con tecnici competenti**

*Quali le criticità?*

- 1) Il fatto di svolgere attività in collaborazione con un tecnico competente non garantisce l'acquisizione delle competenze necessarie (indagini specifiche, ruolo)**
- 2) Il tecnico competente può non avere le capacità per svolgere la funzione di *tutor***
- 3) Non spetta ad un libero professionista il compito di formare chi un domani potrebbe competere ..., bensì quello di esercitare la propria professione**
- 4) Le forme di apprendistato, se concrete e non fittizie, pongono tutta una serie di problemi (autorizzazione all'accesso, possibili infortuni, aspetti economici, ecc.)**



**Le disposizioni riguardanti il tecnico competente emanate dalla Legge Quadro e dal DPCM 31/3/98**

**sono state successivamente **corrette** da diverse delibere regionali (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Veneto, ecc.).**

**In queste delibere si stabilisce che la formazione acquisita tramite **corsi universitari**, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell’acustica (ambienti di vita, edilizia, luoghi di lavoro),**

**può essere equiparata alle attività di apprendistato presso tecnici competenti**

**Le delibere regionali hanno quindi risolto alcune delle incongruenze delle disposizioni nazionali**

**Rimane comunque il problema che:**

**- il riconoscimento dei corsi vige solo in alcune Regioni e le modalità del riconoscimento differiscono da zona a zona**

**- gli elenchi dei tecnici competenti sono gestiti a seconda delle aree dalle Regioni o dalle Province o dalle ARPA**



**Disparità negative**

**La figura professionale del tecnico competente rimane incerta e priva di omogeneità a livello nazionale**

## **TECNICO IN ACUSTICA NEL CAMPO DELL'EDILIZIA**

**Ai sensi della Legge Quadro si può ritenere che le attività riguardanti il controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici debbano essere svolte da tecnici competenti**

## **TECNICO IN ACUSTICA E VIBRAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Nel DLgs 81/2008 il tecnico che opera nei luoghi di lavoro viene indirettamente citato laddove viene definita la “Valutazione dei rischi” (art. 181)**

**“La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata (...) da **personale qualificato** nell’ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia”**

**Il DLgs 81/2008 richiede da parte del tecnico **qualificazione e specifiche conoscenze**, ma di tali aspetti non ne definisce le caratteristiche**



**Qualsivoglia persona  
che ritenga di essere qualificato  
e di avere specifiche conoscenze in materia  
può svolgere le attività previste dal DLgs 81/2008**

## CONCLUSIONI E CONSEGUENZE

Le disposizioni di legge presentano diverse carenze

La figura professionale del tecnico non è adeguatamente definita

Persone non in possesso delle conoscenze e delle esperienze necessarie possono di fatto svolgere l'attività di tecnico in acustica



La figura del tecnico appare oggi deresponsabilizzata e dequalificata

## NUOVO PERCORSO

- ▶ *Formazione*
  - ▶ *Tirocinio*
    - ▶ *Accertamento*
      - ▶ *Riconoscimento*
        - ▶ *Aggiornamento*

La figura professionale deve essere unica:

- acustica ambientale
- acustica in edilizia
- rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro

Stessa disciplina, analoghi strumenti e obiettivi

### **Formazione**

Presso strutture universitarie o enti accreditati regionalmente. Già da diversi anni sono stati istituiti corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per laureati e diplomati

### **Tirocinio**

Presso le stesse strutture o gli stessi enti

### **Riconoscimento (I) → regionale**

- Partecipazione al corso e al tirocinio presso le strutture universitarie o gli enti accreditati
- Esami presso le stesse strutture
- Attestazione rilasciata dalle medesime strutture
- Iscrizione nell'elenco regionale

### **Riconoscimento (II) → nazionale**

- (Corso e Tirocinio)
- Esami presso una struttura nazionale (come per l'esperto qualificato in radioprotezione)
- Iscrizione in un elenco nazionale

### **Aggiornamento**


- Partecipazione obbligatoria ad attività di informazione e aggiornamento (enti pubblici, associazioni scientifiche)
- Attestazioni o crediti tipo ECM



## **CONCLUSIONI**

**Dalla attuale dequalificazione del tecnico  
alla sua massima qualificazione**

- 1) Un tecnico preparato e qualificato svolgerebbe con maggiore adeguatezza i compiti previsti per legge**
- 2) Preparazione e qualificazione costituirebbero una garanzia per il committente**



### Tecnico in acustica nei luoghi di lavoro

A differenza del *medico competente*, per il quale il decreto definisce requisiti, compiti, responsabilità e sanzioni

la figura del *tecnico consulente* non è definita, né sono previsti per essa specifiche funzioni e determinati doveri, né tantomeno ammende

L'assenza di obblighi riduce la forza e l'autonomia professionale del tecnico nei confronti del committente

Nel caso in cui il datore di lavoro consideri la prevenzione come un onere da assolvere contro voglia, vengono indirettamente favorite valutazioni che celano i problemi piuttosto che evidenziarli